

L'organismo di controllo sulle criptovalute (Oam) ha emanato i provvedimenti sanzionatori

Virtual asset, prime sospensioni

Tre operatori congelati mentre 4 si sono ravveduti

DI CRISTINA BARTELLI

Prima sospensioni per irregolarità delle comunicazioni sulle criptovalute. Finiti sotto la lente dell'Oam, (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) nove operatori virtuali.

Per tre Vasp, prestatore di servizi in materia di virtual asset, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare le indagini si sono concluse con una sospensione di tre mesi, due indagini sono ancora in corso e si concluderanno entro gennaio 2024 e quattro sono state archiviate per una sorta di ravvedimento operoso delle società che hanno provveduto a sanare la mancata comunicazione. Sono questi alcuni elementi che si traggono dal monitoraggio fornito da Oam sulle comunicazioni dei flussi finanziari legati ai criptoasset. I casi analizzati da Oam rappresentano le prime procedure di controllo e irrogazioni

zioni di sanzioni. La principale fonte di contestazione è quella di non aver inviato i dati sui flussi rendicontati e gestiti. Il range di intervento per l'autorità, previsto dalla legge, va dalla sospensione fino alla cancellazione dal registro nel caso si reiteri il comportamento del mancato invio.

Attualmente, dagli ultimi dati forniti dall'autorità il 7 dicembre (si veda ItaliaOggi del 8/12/23), sono 126 gli operatori iscritti nel registro di cui 98 hanno adempiuto alla normativa inviando informazioni su chi detiene cripto asset e per quali valori. Dal report trimestrale è emerso che attualmente a livello complessivo per operazioni effettuate in Italia sulle valute virtuali c'è un

Un portafoglio in criptovalute pari a 911,76 milioni di euro. Un patrimonio, però segnala Oam, in netto calo (-32%) rispetto al trimestre precedente. I dati emergono dal Report dell'OAM relativo alle operazioni dei clienti comunicate dai VASP iscritti al Registro speciale tenuto dall'Organismo relativo al III trimestre di quest'anno, che contiene anche un'analisi dettagliata dei requisiti di iscrizione previsti dai regolamenti normativi dei VASP vigenti nei primi 10 Paesi



Federico Luchetti

si europei per prodotto interno lordo. Ne emerge un quadro variegato delle disposizioni nazionali, in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento fissata al 30 dicembre del prossimo anno

(30 giugno per le disposizioni relative ai token collegati ad attività e ai token di moneta elettronica) che dovrebbe consegnare al settore una normativa omogenea.

Solo il 75% dei clienti comunicati all'Organismo detiene criptovalute. Quanto dai dati italiani del III trimestre a detenere criptovalute è una platea di 1.111.681 soggetti, per la quasi totalità persone fisiche, con una media di portafoglio pari a 820 in controvalore in euro. L'OAM ha ricevuto i dati identificativi e relativi all'operatività in criptovalute di 1.476.901 clienti ma di questi solo il 75% (appunto 1.111.681 clienti) detiene criptovalute in portafoglio al 30.09.2023. Federico Luchetti, direttore generale Oam spiega la strategia di spinta alla compliance seguita: "I primi provvedimenti sanzionatori sono stati 'leggeri' perché siamo consapevoli della complessità delle procedure di invio e della mole di dati da inviare. Teoricamente", sottolinea il direttore generale, "la normativa prevede la so-

sospensione da tre mesi a un anno, fino alla cancellazione dal registro in caso di reiterato inadempimento, per gli operatori che non inviano i dati. Abbiamo però tenuto conto delle richieste e delle segnalazioni degli operatori che evidenziavano difficoltà tecniche. E prima di procedere alle contestazioni", evidenzia Luchetti, "abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità agli operatori, opportunamente sollecitati, di inviare i dati richiesti. In alcuni casi, a esempio, i VASP hanno ritenuto che, in assenza di operatività, non avrebbero dovuto attivare la procedura di invio mentre va comunque comunicata l'assenza di dati clienti. Per alcuni operatori, quindi, ci sono stati ritardi nell'implementazione degli aspetti tecnici sia per la raccolta delle informazioni che di invio dei flussi all'Organismo. Direi però che si tratta di ritardi 'fisiologici' ma nell'insieme il sistema sta funzionando molto bene" conclude il direttore di Oam.

— © Riproduzione riservata —

Niente giudice tributario per lo scarto telematico

Non spetta al giudice tributario decidere sullo scarto telematico del contribuente a fondo perduto erogato durante l'emergenza Covid 19. Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza 34851 del 13 dicembre 2023, hanno risolto una questione di massima importanza dando torto a una srl che si era vista negare il denaro dall'Agenzia delle entrate per carenza dei requisiti. Ci sono volute ben venti pagine di motivazioni per giungere alla conclusione secondo cui «in tema di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" il comma dodicesimo di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non trova applicazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall'Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico)». E ciò perché dal contributo non discende una vera e propria imposizione fiscale. E questo perché oltre a non consistere evidentemente nell'imposizione di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato, né nel riconoscimento di un credito d'imposta, ma nell'erogazione di una somma da parte dell'Amministrazione, non concorre neppure alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap: sicché, al di là del profilo soggettivo costituito dall'affidamento all'Agenzia delle entrate del compito di erogare l'importo dovuto e di controllare i dati dichiarati nell'istanza, l'unico collegamento tra il contribuente in esame e la materia tributaria è rappresentato dalla individuazione delle condizioni che ne legittimano l'attribuzione e dei dati sulla base dei quali dev'essere determinato il relativo ammontare, il cui disconoscimento non comporta tuttavia la formulazione di una pretesa tributaria da parte dell'amministrazione.

Debora Alberici

10 ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Controllate estere con semplificazioni

Via alla semplificazione delle controllate estere Cfc. Il 5 dicembre, la commissione VI (Finanze) della Camera ha espresso parere favorevole sulle semplificazioni del regime sulle controlled foreign companies ("Cfc") contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. L'articolo 3 del sopra menzionato decreto prevede alcune proposte di modifiche al regime delle Cfc, attualmente disciplinato dall'art. 167 del TUIR. La disciplina Cfc ha la finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un'attività economica effettiva. L'art. 3 comma 1, lett. a) dello schema di decreto, semplificando il calcolo del c.d. virtual tax rate della società controllata estera, considera residenti in un paese a fiscalità privilegiata le controllate estere assoggettate a tassazione effettiva inferiore al 15%. Più nel dettaglio, la tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti viene (ora) definita come pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel relativo bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. Considerato l'utilizzo dei dati contabili e l'eventuale facile aggiramento della normativa, il calcolo semplificato è possibile a condizione che il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti sia oggetto di revisione da parte di operatori professionali ed i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Per i soggetti che non soddisfano la condizione relativa alla certificazione del bilancio, viene mantenuto il previgente regime. La commissione Finanze ha richiesto al governo di valutare l'opportunità di modificare il citato art. 3 comma 1, lett. a), al fine di prevedere che la tassazione effettiva dei sogget-

ti controllati esteri con bilancio certificato possa essere comunque calcolata sulla base delle disposizioni vigenti. Sempre il citato art. 3 comma 1, lett. b), con l'obiettivo di coordinare le disposizioni contenute nell'art. 167 del TUIR con le disposizioni contenute al Titolo II, del medesimo schema di decreto, in materia di Pillar 2, ha previsto che ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera rileva anche l'imposta minima equivalente (i.e., Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax), eventualmente assolta dalla società controllata estera. Tale proposta, qualora recepita, potrà essere applicata da quei gruppi che rientrano contemporaneamente nel perimetro di applicazione della normativa in materia di imposizione minima globale e del regime Cfc. Infine, con lo scopo di semplificare il regime Cfc e la determinazione della tassazione effettiva del soggetto controllato estero, il nuovo schema di decreto legislativo ha previsto l'introduzione di un meccanismo opzionale. È prevista la possibilità per il soggetto controllante italiano, con riferimento a tutti i soggetti controllati non residenti che integrano la condizione precedentemente descritta in materia di passive income (meccanismo del cd. all in all out), di corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. Il risultato contabile è quello risultante a seguito dell'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento. Il meccanismo (opzionale) può essere applicato a condizione che il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti sia oggetto di revisione, ed i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Marco Cristoforoni e Aldo Russo

— © Riproduzione riservata —